

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

24° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4340) Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTEPag. 2, 4, 6

AZZOLLINI (*Forza Italia*)Pag. 2

DE MARTINO Guido (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 3, 4, 6

FIGURELLI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 5

* GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . 2, 4, 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4340, sospesa nella seduta del 1° dicembre scorso.

AZZOLLINI. Signor Presidente, stante l'importanza del provvedimento, chiederei un rinvio per consentire una più ampia partecipazione dei colleghi al suo esame.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Poiché il numero legale è stato accertato, senatore Azzollini, non posso accedere alla sua richiesta, anche in base all'importanza del provvedimento, come da lei giustamente rilevato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Con riguardo alla valutazione di questo provvedimento, desidero ricordare che stiamo cercando di sistemare partite pregresse in sospenso da tempo e nelle quali abbiano fatto onore alle richieste delle regioni sia a statuto ordinario sia a statuto speciale. Il fine è quello di risolvere questioni rimaste in sospenso su una varietà di temi, che costituiscono una parte del cosiddetto contenzioso esistente tra governo centrale e governi regionali. Sono questioni ampiamente discusse dai documenti delle regioni, presentati più volte in sede di Conferenza Stato-Regioni, alle quali il Governo ha dato una risposta positiva.

Si tratta quindi di questioni ampiamente deliberate sulle quali c'è il consenso pieno di tutte le regioni interessate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione)

1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999, in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata alla presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, la parola: «definitivamente» è soppressa.

1.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine: «Con successiva disposizione legislativa si provvederà ad una compensazione di una eventuale eccedenza di perdita d'entrata subita dalle regioni a statuto ordinario per gli esercizi finanziari 1998-1999, nonchè meccanismi di funzionamento di natura continuativa diretti ad assicurare invarianza di gettito a ciascuna regione».

1.2

IL RELATORE

DE MARTINO Guido, *relatore alla Commissione*. Voglio solo chiarire che gli emendamenti da me presentati erano la conseguenza di una preoccupazione che però dopo le parole del professor Giarda dovrebbe essere superata.

La preoccupazione derivava dal fatto che la compensazione avveniva sulla base del consuntivo del 1997, ma riguardava gli anni 1998 e 1999 e avrebbe prodotto un problema di squilibrio a danno delle finanze regionali. Da qui la mia preoccupazione e la presentazione degli emendamenti, che ricalcano la norma di tipo programmatico già inserita nella legge n. 2 del 1999.

Se il Governo attesta che c'è accordo con le regioni, per cui la questione è definitivamente chiusa, ritiro gli emendamenti. Ma vorrei che ci fosse un accordo formale tra Governo e regioni.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Confermo che la somma di 633 miliardi che è stata ipotizzata corrisponde a determinazioni quantitative concordate tra il Ministero del tesoro e i responsabili delle regioni. Naturalmente è vero che potrebbero esserci ancora delle leggere differenze, ma si tratta di chiudere una vicenda anche con una qualche approssimazione ma in base a previsioni ragionevolmente concordate. Non si può garantire l'esattezza matematica, ma abbiamo preferito anticipare la chiusura del 1998 e del 1999 anche per dare certezza ai bilanci regionali. Questa è l'unica ragione che aveva ispirato la presentazione del testo così come proposto dal Governo.

DE MARTINO Guido, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo e ritiro gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Regione siciliana e regione Sardegna)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla Regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

2.1 BARRILE, CIRAMI, CORRAO, OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, RUSSO
SPENA, LAURICELLA, LO CURZIO, PETTINATO, MARINO

Sopprimere il comma 2.

2.2 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, LA LOGGIA, SCHIFANI, GERMANÀ,
MINARDO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato. All'eventuale onere della salvaguardia prevista al secondo e terzo periodo del medesimo comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

2.3

FIGURELLI, D'ALÌ, CADDEO

FIGURELLI. Nella discussione generale ho voluto ricordare l'emendamento accolto nel provvedimento collegato dello scorso anno, sui rapporti finanziari tra la Regione siciliana e lo Stato, come anche la scadenza del 30 settembre 1999 che deve essere osservata. Ho ricordato inoltre i rapporti tra governo nazionale e governo della Regione siciliana, volendo esprimere un apprezzamento sull'andamento positivo che questi rapporti hanno avuto anche grazie al contributo particolare che il sottosegretario Giarda ha dato alla verifica di una serie di conti, che risulta molto importante per assecondare il grande sforzo di risanamento finanziario che è stato compiuto dal governo della Regione siciliana e che va nella direzione di una fuoriuscita progressiva da quella condizione di bilancio falso della regione che fu da noi denunciata in Aula lo scorso anno in occasione del dibattito sul provvedimento collegato.

Vorrei ricordare che proprio la settimana scorsa l'assessore al bilancio della Regione siciliana ha inviato una lettera al Tesoro (che ho trasmesso al presidente Coviello per opportuna conoscenza dei termini del dibattito), dove si evidenzia il parere negativo all'abolizione della clausola di salvaguardia; quando si è discusso il provvedimento che stiamo approvando, non si disse che sarebbe stata abolita o modificata. È molto importante peraltro che il Governo sia venuto incontro alla Regione siciliana evitando di rateizzare in tre anni ciò che invece il provvedimento prevede sia liquidato.

Si tratta allora di fare salva questa norma di salvaguardia. Quali sono gli effetti finanziari dell'eventuale abrogazione? Può non esservene nessuno, come sostiene la relazione tecnica; tuttavia, questa constatazione è stata fatta sulla base dell'esperienza: per il 1996 si sta restituendo alla Regione siciliana il maggior onere sopportato, ma per il 1997 nulla è dovuto. Mi auguro che la stessa situazione possa ripetersi negli esercizi successivi, anche grazie all'azione che il governo della regione sta compiendo sul versante delle entrate. La norma di salvaguardia tuttavia intende coprire un'eventualità che non può avere né quantificazione né temporalizzazione: per un anno si ha un risultato, ma per l'anno successivo il risultato può essere diverso. È difficile prevedere la copertura e la quantificazione dell'onere.

Insieme al senatore D'Alì avevo predisposto un emendamento che ipotizzava la stessa soluzione stabilita all'articolo 4, cioè la copertura mediante il fondo speciale. Tuttavia, ci siamo resi conto immediatamente che questa strada non è praticabile, proprio per l'impossibilità di quantificare quell'«eventuale» di cui ho parlato. Perciò, a meno di pensare ad altre soluzioni, siamo costretti ad adottare l'unica strada praticabile, la soppressione del comma 2, mantenendo la norma di salvaguardia così come era stata concepita e come il Governo l'aveva accolta nella legge finanziaria del 1996. Se da parte del Governo venissero proposte coperture alternative, sarei pronto a rinunciare all'emendamento o a modificarlo. In ogni caso, anche in considerazione del contributo che il Governo regionale ha fornito con il suo sforzo di autorisanamento, è bene che non si facciano saltare queste norme di salvaguardia. Il collega Caddeo, oggi assente, ha fatto presente la medesima difficoltà per la regione Sardegna, sempre con riguardo all'abolizione della clausola di salvaguardia.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. La norma della legge n. 549 è diventata sostanzialmente inutile, perché l'aumento dei gettiti è tale da non renderla più applicabile. Appare inutile allora il comma 2 dell'articolo 2: si può scegliere casualmente se mantenerlo in vita o sopprimerlo; se la maggioranza della Commissione ritiene opportuno sopprimere il comma 2, il Governo non ha alcuna obiezione, dato che comunque la norma originaria non serve più a niente. Se la Commissione ritiene che sia opportuno mantenere una norma di salvaguardia, mi rimetto alla decisione della Commissione.

DE MARTINO Guido, *relatore alla Commissione*. Prendo atto della dichiarazione del Governo. Ritengo che si possa sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, mantenendo la norma di salvaguardia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 3.

(Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica)

1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80 miliardi per l'anno 2000 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, così come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive lire 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2000 e 2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA